

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

VENERDÌ 6 MARZO 1959

(8^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BENEDETTI

INDICE

Disegno di legge:

« Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 » (414) (*D'iniziativa del senatore Berlingieri*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 105, 106
DE MARIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 106

La seduta è aperta alle ore 19,30.

Sono presenti i senatori: Alberti, Arcudi, Benedetti, Bonadies, Caroli, Criscuoli, D'Albora, Franzini, Gatto, Lombardi, Lombari, Lorenzi, Mammucari, Monaldi, Pasqualicchio, Pignatelli, Pucci, Scotti, Tibaldi e Zelioli Lanzini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità De Maria.

CRISCUOLI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Berlingieri: « Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 » (414)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Berlingieri: « Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, prorogati di un anno a partire dal 10 marzo 1958 con la legge 4 febbraio 1958, n. 21, sono ulteriormente prorogate di un altro anno a partire dal 10 marzo 1959.

11^a COMMISSIONE (Igiene e sanità)8^a SEDUTA (6 marzo 1959)

Riferirò io stesso brevemente su questo provvedimento. Esso tende a prorogare di un altro anno le disposizioni transitorie relative ai concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri contenute nella legge 10 marzo 1955, n. 97, già prorogata di un anno, a partire dal 10 marzo 1958, con la legge 4 febbraio 1958, n. 21.

Tali disposizioni transitorie sostituiscono alcune norme stabilite dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, che già fu modificato, prima del 1955, con provvedimenti vari.

È assolutamente necessario prorogare le disposizioni transitorie in attesa che il Ministero presenti un disegno di legge per modificare definitivamente le norme contenute nel decreto del 1938. Con le proroghe fatte nel corso degli ultimi anni alla legge 10 marzo 1955, n. 97, direi che se ne è praticamente dimostrata la validità: effettivamente la durata media della vita umana è aumentata notevolmente, ed anche se non si arriverà ad elevare il limite d'età per i concorsi ospedalieri di 10 anni, come facciamo ora approvando questo provvedimento, mi pare opportuno trovare un *quid medium* fra quanto stabilito dal decreto del 1938 e quanto stabilito dalla legge attuale.

Sarebbe, pertanto, opportuno che — come già ho detto — il Ministro riesaminasse seriamente questo problema.

Propongo che l'articolo unico del disegno di legge al nostro esame sia approvato con le seguenti modificazioni: sopprimere le parole « di un anno a partire dal 10 marzo 1958 », ed aggiungere il seguente secondo comma: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

DE MARIA, *Sottosegretario di Stato per la Sanità*. Il Governo è favorevole all'ap-

provazione del disegno di legge con gli emendamenti presentati dal relatore. È assolutamente necessario prorogare la legge del 1955 di un altro anno, in attesa di disciplinare nuovamente tutta la materia con un provvedimento di legge definitivo, che è già allo studio del Ministero.

PRESIDENTE, *relatore*. Prendiamo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiarato chiuso la discussione.

Il primo emendamento da me presentato, consiste nella soppressione delle parole « di un anno a partire dal 10 marzo 1958 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo emendamento da me presentato consiste nell'aggiunta di un secondo comma così formulato: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo da me presentato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura, con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari